



Decisione/0982/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4832/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4832/TFNSVE/2025-2026, 4832 - Ricorso proposto dalla società FAENZA CALCIO S.S.D A R.L. (matr. 17430) contro la società ASD SANTAGATA SPORT (matricola940755) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Luce Piernicola (6970834)

in data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società FAENZA CALCIO S.S.D A R.L. (matr. 17430) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD SANTAGATA SPORT (matricola940755), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore PIERNICOLA LUCE (matricola 6970834).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 176,00 (centosettantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle par-ti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, acco-glie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD SANTAGATA SPORT (matricola940755) tenuta alla corresponsione, in favore della società FAENZA CALCIO S.S.D A R.L. (matr. 17430), del premio di for-mazione tecnica relativamente al calciatore PIERNICOLA LUCE (matricola 6970834), nella misura di euro 176,00 (centosettantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai